



**Audizione Commissione Industria**

**Senato della Repubblica**

**Disegno di Legge AS 2085**

***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***

**Roma, 1 dicembre 2015**

## **Premessa**

Prima di entrare nel merito delle aree di intervento del provvedimento di proprio interesse, l'ANCI vuole esprimere in primo luogo soddisfazione sul metodo: è la prima volta infatti che viene presentata una legge annuale sulla concorrenza nonostante tale obbligo fosse previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 e che, su un tema così strategico e complesso, viene scelto lo strumento del disegno di legge, che consentirà al Parlamento di recepire possibili integrazioni e miglioramenti del provvedimento dopo un'analisi attenta delle osservazioni presentate anche dai diversi attori istituzionali e *stakeholders* coinvolti nel dibattito.

Nel merito, l'Associazione valuta positivamente l'impianto generale della legge, ritenendo in particolare che, in alcune aree di intervento di specifico interesse, alcune disposizioni vadano nella giusta direzione indicata dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato e contengano misure incisive rispetto alla creazione del substrato giuridico per assicurare una maggiore competitività dei territori, dunque delle Città e del Paese.

Il provvedimento contiene, infatti, positive forme di semplificazione amministrativa in settori di forte impatto per il sistema dell'Autonomie Locali. Si richiama tuttavia l'attenzione su alcune disposizioni contenute nel disegno di legge che richiedono una maggiore riflessione sulle conseguenze immediate delle innovazioni introdotte.

A tal fine, si riportano di seguito le osservazioni dell'Associazione sulle specifiche aree di intervento di interesse per i Comuni e le Città Metropolitane:

## **Osservazioni e Proposte**

Il provvedimento, all'articolo 33, intende innovare il quadro ordinamentale del bonus elettrico e gas, attraverso un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità Garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dopo l'entrata in vigore della legge.

In merito a tale innovazione, condivisibile nelle sue finalità sociali, si ritiene utile segnalare la necessità di prevedere l'ottimizzazione delle risorse destinate a

coprire i costi di gestione della fase di erogazione delle compensazioni economiche nel sistema vigente. Occorre, infatti, semplificare in maniera più incisiva il processo inerente la disponibilità economica derivata dall'accesso alla misura agevolativa per i soggetti svantaggiati, prevedendo la possibilità di accreditare gli importi spettanti agli stessi soggetti, ad opera del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, su conto corrente/carta di credito ovvero altro strumento di moneta elettronica utile a tal fine.

Risulterebbe altresì estremamente importante dotare il succitato sistema utilizzato dai Comuni (che costituisce oggi lo strumento nazionale di gestione delle agevolazioni economiche in materia) di tale innovativo canale di pagamento elettronico, in quanto potrebbe, in prospettiva, essere aperto all'utilizzo da parte di altri soggetti nell'ambito del cd welfare agevolato, sia a livello nazionale che locale, con conseguente benefici sia per gli enti erogatori sia per i cittadini. Tale modalità di pagamento, permetterebbe infine di evitare di dover compensare in bolletta il bonus, rispondendo così pienamente alla necessità di semplificazione e razionalizzazione prevista dallo stesso articolo 33 della legge.

Sul tema dell'accesso al mercato per la gestione autonoma degli imballaggi da parte dei produttori (articolo 37) si esprime soddisfazione e apprezzamento per la scelta di affidare all'ISPRA la verifica del corretto funzionamento del sistema autonomo proposto, a garanzia di terzietà nell'importante fase di apertura di questo mercato.

Si rilevano tuttavia potenziali profili di criticità rispetto al nuovo impianto procedurale, meritevoli probabilmente di un'ulteriore riflessione, sia rispetto agli obblighi nei confronti dei Comuni che rispetto al caso in cui i progetti per sistemi autonomi non siano ritenuti conformi dall'ISPRA.

La disposizione in oggetto, infatti, prevedendo la sospensione dell'obbligo di corrispondere il contributo ambientale per gli imballaggi al sistema CONAI, fa sì che il produttore già a partire dal provvedimento autorizzativo provvisorio (cioè non dal riconoscimento effettivo), non versi più il proprio contributo ambientale previsto dal Codice dell'Ambiente, per finanziare gli obblighi di riciclaggio, recupero, raccolta e ritiro degli imballaggi, inclusa la raccolta differenziata dei Comuni, con il rischio di incidere su una parte delle risorse dedicate.

Parrebbe quindi più opportuno che la nuova norma preveda che l'esonero dalla corresponsione del succitato contributo, sia subordinato all'avvenuto accertamento – da parte dell'ISPRA – dell'effettiva costituzione da parte dei produttori di un sistema di gestione autonomo tale da garantire che i rifiuti degli imballaggi prodotti dagli stessi, non siano più conferiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento.

Dunque, fermo restando il ruolo di controllo dell'ISPRA nel nuovo procedimento proposto, rispetto al contributo ambientale, si potrebbe prevedere che lo stesso sia comunque corrisposto nel periodo transitorio, previa però idonea garanzia del CONAI rispetto agli importi versati dai produttori, al fine di ristorarli degli oneri corrisposti ad esito positivo della nuova procedura.

Ciò permetterebbe la traslazione degli oneri versati dai produttori nel periodo considerato cd "transitorio" all'atto definitivo di recesso, tutelando gli stessi rispetto alla certezza delle risorse già versate.

A garanzia dei Comuni è poi necessario, rispetto alla raccolta differenziata ed all'avvio a riciclo, che i sistemi riconosciuti autonomi abbiano gli stessi obblighi previsti per il CONAI e pertanto siano tenuti a sottoscrivere Accordi operativi con ANCI, onde assicurare così il ritiro del materiale e garantire l'operatività del servizio in maniera adeguata ed omogenea sul territorio nazionale.

## **Proposte emendative**

### **Articolo 33 (Riforma del bonus elettrico e gas)**

Al comma 2, dopo le parole "... anche alternative rispetto alla compensazione della spese ...", inserire le seguenti parole "... e attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni".

In subordine:

Al comma 2, dopo le parole "... anche alternative rispetto alla compensazione della spese ...", inserire le seguenti parole "... ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni, ..."

### **Articolo 37 (Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)**

All'articolo 37, al comma 1, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:

- Ad inizio comma le parole "L'obbligo di" sono sostituite con le seguenti parole: "*E' comunque obbligatorio*";
- le parole da "è sospeso" fino a "idonea documentazione e", sono eliminate;
- A fine periodo sono aggiunte le seguenti parole: "*Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5 lett. a), b) e c), a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.*"